

Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Servizi di gestione e disinfestazione animali indesiderati

CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – SCOPO DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO ED AMBITI DI INTERVENTO	1
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI.....	2
ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO, ATTREZZATURE, MEZZI E PRODOTTI: PRESCRIZIONI	2
ART. 5 – DESTINATARI DEGLI APPALTI SPECIFICI.....	3
ART. 6 – DURATA DELLE CONVENZIONI	4
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA	4
ART. 8 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	4
8.1 - Periodo di prova	4
8.2 - Obblighi del fornitore- responsabilità - polizza assicurativa	4
8.3 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore.....	5
8.4 – Clausole sociali.....	6
8.5 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	6
8.6 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici.....	7
8.7 - Fatturazione e pagamenti	7
8.8 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari.....	8
8.9 - Attività del DEC.....	8
ART. 9 - PENALITÀ	9

ART. 1 – SCOPO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà garantire, nei tempi più brevi possibili, la risoluzione dell'infestazione all'interno delle strutture sensibili (locali ed attrezzature connesse a diagnosi, cura, degenza, preparazione, somministrazione, deposito e transito di alimenti), e la riduzione della popolazione infestante nei limiti di accettabilità e/o del rischio per la salute in tutte le altre aree, mediante l'applicazione di principi di gestione integrata del monitoraggio e del controllo dei locali interni ed esterni nelle aree di pertinenza degli immobili indicati dalle Aziende Sanitarie, con le modalità stabilite nel Capitolato prestazionale dell'appalto specifico.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO ED AMBITI DI INTERVENTO

Il presente Sistema Dinamico di Acquisizione ha per oggetto il servizio relativo all'attività di gestione e controllo degli animali infestanti ed indesiderati di interesse igienico sanitario e veterinario (c.d. attività di disinfestazione e derattizzazione) per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

In particolare il servizio, attivato secondo le esigenze delle varie Aziende Sanitarie della Regione Toscana tramite, tramite Appalti specifici, potrà prevedere le attività di monitoraggio, lotta integrata e controllo di:

- artropodi infestanti (zanzare, blatte, mosche, formiche ecc.)



Sezione Territoriale Nord Ovest

U.O.C. Servizi Vari Tecnico-Amministrativi, Via Cocchi, 9 – 56121 Ospedaletto PISA

☎ 050/8662.667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it

- animali sinantropi (topi, ratti etc.)

Il servizio prevede inoltre, a chiamata, le seguenti prestazioni:

- allontanamento e/o rimozione e/o trattamento di artropodi pericolosi (api, vespe e calabroni);
- l'allontanamento degli animali indesiderati (ad es. uccelli, serpenti, etc.);
- la rimozione e lo smaltimento del carcame e materiali organici (ad es: guano) su aree esterne, interne e/o strutture edificate e destinate ad uso pubblico, non comprese nel servizio appaltato di pulizia e sanificazione.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

L'affidatario dovrà organizzare il servizio oggetto dell'appalto specifico in modo che venga svolto nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ambientale e in modo da ridurre al massimo l'impatto ambientale.

Dovrà essere progettato e realizzato secondo i principi della gestione integrata degli agenti infestanti (IPM) e dovrà prevedere le azioni preventive di contenimento, con preliminare verifica e segnalazione delle situazioni a rischio che possono favorire la proliferazione di agenti infestanti, nonché, ove necessario, la pianificazione e l'esecuzione di appositi interventi di controllo.

In particolare, gli interventi dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- privilegiare il pest proofing con tempestive e continuative segnalazioni ai RES/DEC delle Aziende contraenti, relative a criticità strutturali e/o impiantistiche e/o gestionali, favorevoli all'insediamento e lo sviluppo delle popolazioni di agenti infestanti;
- privilegiare il monitoraggio entomologico e dei muridi sinantropi organizzato in modo da individuare tempestivamente tutte le criticità delle eventuali infestazioni nelle loro fasi iniziali;
- privilegiare le azioni preventive di contenimento degli infestanti, in primo luogo di lotta biologica e/o fisica e comunque di lotta integrata e quelli specifici per le specie bersaglio;
- ridurre al minimo l'utilizzo di tecniche di lotta ad elevato impatto ambientale, eseguendo trattamenti chimici solo quando il loro impiego sia indispensabile a contenere picchi di infestazione, garantendo l'igiene delle strutture aziendali, la sicurezza dei degenti, del personale dell'Azienda Contraente, degli operatori nonché il rispetto per l'ambiente;
- contenere al massimo livello i disagi ed i rischi igienico-sanitari per le persone e gli animali non bersaglio/no target.

Sulla base del monitoraggio e delle ispezioni effettuate, l'Impresa aggiudicataria redigerà con cadenza annuale, o comunque come stabilito con le Aziende committenti, un elaborato in cui saranno segnalate le principali criticità riscontrate e le relative possibili soluzioni alternative.

Il Fornitore è tenuto a fornire all'Azienda committente un supporto informatico che consenta la consultazione in tempo reale dei trattamenti effettuati, la localizzazione di tutte le tipologie di interventi, le schede operative di intervento.

Tale supporto costituirà un registro per la consultazione da parte del DEC, del referente sanitario del presidio, degli operatori addetti alla verifica della qualità delle prestazioni fornite.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO, ATTREZZATURE, MEZZI E PRODOTTI: PRESCRIZIONI

Il personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà possedere adeguate professionalità ed esperienza nel settore, nonché il titolo abilitante all'attività.

Il fornitore dovrà garantire la presenza di un entomologo specializzato in pest-management e la disponibilità di un apicoltore professionista ai sensi della normativa vigente iscritto ad associazione di categoria che dovrà intervenire nei tempi stabiliti per le situazioni di urgenza.

L'impresa aggiudicataria, per la gestione del servizio, dovrà avvalersi, su richiesta delle Aziende, della consulenza di Enti con competenza specifica ad esempio LIPU, LAV Igiene Urbana Veterinaria ecc..










L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature ed automezzi in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e degli automezzi, la loro scelta e le loro caratteristiche dovranno essere conformi alla normativa vigente, perfettamente compatibili con l'attività da svolgere, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato tecnico e di pulizia, come da piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i formulati dovranno possedere elevata selettività, bassa tossicità per l'uomo e gli organismi "non bersaglio", dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Direttiva Biocidi o registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (PMC) e rispondenti dalle vigenti norme sanitarie in materia.

ART. 5 – DESTINATARI DEGLI APPALTI SPECIFICI

Gli Appalti Specifici, che saranno indetti successivamente al Bando Istitutivo, saranno volti alla conclusione di Convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed ESTAR quale Centrale di committenza a cui le Aziende Sanitarie potranno aderire per tutto il periodo di validità della Convenzione stessa per tutte le necessità (programmate e non) relative al servizio in oggetto.

Le Aziende Sanitarie interessate al servizio di gestione e disinfestazione animali indesiderati sono, al momento, le seguenti:

-  Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
-  Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
-  Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
-  Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese
-  Azienda Usl Centro
-  Azienda Usl Nordovest
-  Azienda Usl Sudest
-  ESTAR
-  Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

L'elenco riportato (in ordine alfabetico e non cronologico) è puramente indicativo e non esaustivo, potranno essere banditi altri appalti specifici per realtà aziendali o territoriali diverse, ma anche appalti volti alla gestione e disinfestazione di animali infestanti di interesse igienico-sanitario non elencati all'art.2.

Gli appalti specifici avranno, nella documentazione di gara, un capitolato normativo comprendente tutte le norme e le condizioni di esecuzione del servizio, a titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni articoli che si ipotizzano (salvo caso eccezionali) comuni a tutti gli appalti specifici.

ART. 6 – DURATA DELLE CONVENZIONI

Le Convenzioni, che verranno stipulate con gli operatori economici aggiudicatari degli appalti specifici, avranno una durata variabile, **max 6 anni dalla data di stipula**. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire e stipulare singoli contratti attuativi, la cui durata non potrà prolungarsi oltre i sei mesi dalla scadenza della Convenzione.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

In ragione della stipula della convenzione l'Affidatario sarà chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, legittimate a aderire alla Convenzione Quadro, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 10% del quadro economico, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

ART. 8 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il servizio verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione (RES) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

Il Fornitore deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio del servizio. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di Estar e le Amministrazioni Contraenti.

8.1 - Periodo di prova

L'Appaltatore sarà sottoposto ad un congruo periodo di prova, la cui durata sarà stabilita nel capitolato normativo dell'appalto specifico. La valutazione del periodo di prova sarà effettuata da ciascuna Amministrazione Contraente in modo autonomo ed indipendente e dovrà concludersi con apposita relazione del RES.

Nel caso in cui nella relazione sia stato indicato il giudizio "NEGATIVO", Estar, in accordo con l'Azienda Sanitaria, potrà concedere all'Appaltatore un ulteriore periodo di prova, al termine del quale, in caso di esito negativo, l'Amministrazione Contraente, di concerto con Estar, procederà alla risoluzione anticipata del **contratto attuativo**, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.

8.2 - Obblighi del fornitore - responsabilità - polizza assicurativa

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Capitolato di gara. Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi Estar/Amministrazioni Contraenti. Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire le Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione della convenzione, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone delle Amministrazioni contraenti e/o terzi a qualsiasi titolo presenti, con massimali unici non inferiore a:

Euro 3.000.000,00= per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità a copertura della convenzione e dei contratti attuativi ed eventuali proroghe..

8.3 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- o vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- o abbia sempre con sé un documento di identità personale
- o consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dalle Amministrazioni Contraenti
- o segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione Contraente ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio
- o non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio
- o rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- o rispetti il divieto di fumare
- o rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

8.4 – Clausole sociali

Nel rispetto dei principi comunitari in materia di valorizzazione e tutela delle esigenze sociali, ed ai sensi degli artt 30 e 50 del d lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGRT 433/2015, gli appalti specifici saranno sottoposti all'osservanza delle disposizioni in materia di cessazione/cambio di appalto e di salvaguardia dell'occupazione. Pertanto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'Appaltatore sarà chiamato ad attuare le necessarie azioni per il riassorbimento del personale attualmente impiegato nel servizio dell'Appaltatore uscente, come previsto dall'art 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art 51 del d.lgs 15 giugno 2015 n. 81.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà applicare al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa, anche in maniera prevalente e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'Appaltatore subentrante risulta, pertanto, tenuto al rispetto delle previsioni, in tema di cambi di gestione, contenute nei CCNL applicati al personale.

La clausola di salvaguardia occupazionale troverà applicazione al momento dell'adesione alla convenzione da parte dell'Amministrazione medesima: a tal fine, l'Amministrazione contraente fornirà l'elenco del personale impiegato dall'Appaltatore uscente per lo svolgimento del servizio.

In applicazione degli indirizzi regionali concordati nel Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, ESTAR e CGIL-CISL-UIL regionali, stipulato in data 29/04/2015 (DGRT 433/2015), eventuali problematiche che emergessero in fase di esecuzione contrattuale, legate al pieno utilizzo del proposto monte orario, saranno oggetto di valutazione da parte dal Gruppo Tecnico Integrato, al fine di attuare le necessarie azioni per il riassorbimento del personale impiegato dall'Appaltatore uscente.

8.5 – VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE – GRUPPO TECNICO INTEGRATO

Prima della stipula della convenzione, sarà costituito l'apposito Gruppo Tecnico Integrato previsto dalla DGRT 433/2015, preposto al controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi assunti dall'Appaltatore relativamente alla clausola sociale di cui al precedente articolo. Pertanto, prima che le Amministrazioni contraenti aderiscano alla convenzione, verranno formalmente comunicati all'Appaltatore i nominativi dei componenti ed i riferimenti del suddetto Gruppo Tecnico Integrato, per lo scambio delle informazioni/dati/documenti utili ai fini del monitoraggio di cui sopra.

Con cadenza almeno trimestrale, o al bisogno, l'Appaltatore sarà tenuto a partecipare, previa formale convocazione del Gruppo Tecnico Integrato, ad incontri finalizzati al monitoraggio suddetto. La mancata partecipazione agli incontri o altre forme di impedimento poste in essere dall'Appaltatore all'attività di verifica del Gruppo Tecnico Integrato, senza alcuna giustificazione, costituiranno presupposto per l'applicazione delle penalità previste dal capitolato.

Prima della stipula della convenzione, e comunque prima della stipula di ogni contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del/i Referente/i quale interfaccia per il Gruppo Tecnico Integrato, se tale figura non coincidesse con il Responsabile del Servizio.

8.6 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In sede di pubblicazione degli appalti specifici ESTAR, quale soggetto che affida il contratto, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 (DUVRI Ricognitivo).

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni esposte nel presente articolo e del DUVRI Ricognitivo.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo (facoltativo) dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP, del RES e del DEC e degli altri referenti della sicurezza saranno riportati nel DUVRI perfezionato dalle Amministrazioni Contraenti, soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto ai sensi dell'art.26 comma 3-ter del D.Lgs.81/08. Tale documento dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'esecutore ed integrerà gli atti contrattuali.

Le Amministrazioni Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

8.7 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

8.8 - Fatturazione e pagamenti

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio ad esclusione della sola IVA.

La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione Contraente secondo il proprio ordinamento.

Nel caso di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore presenterà a carico di ciascuna Amministrazione Contraente fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Amministrazione Contraente ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato.

La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Di regola le fatture dovranno essere emesse mensilmente, tuttavia ciascuna Amministrazione Contraente potrà prevedere tempistiche diverse.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione e al relativo Ordinativo della Amministrazione Contraente e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione, indicato da ogni Amministrazione Contraente nell'Ordinativo, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Amministrazioni contraenti non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8.9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi alla presente convenzione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007/Estar/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

8.10 - Attività del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

In relazione alle specifiche tipologie del servizio oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare in particolare seguenti profili:

- a) **la qualità del servizio o della fornitura**, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- Modalità di svolgimento del controllo: visite ed ispezioni periodiche, anche concordate con la ditta con preavviso di almeno 12 ore volte a controllare il numero delle postazioni attivate e la loro conformità (si allega scheda di controllo)
 - standard di risultato: vd. scopo del servizio (art. 1)
 - chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: la ditta mediante report e sistema informatico aggiornato
 - quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: n. e tenuta delle postazioni, analisi delle acque trattate attraverso le ispezioni, i report cartacei ed informatizzati
 - tempi ed intervalli temporali di verifica: mensili o su segnalazione
- b) il rispetto dei tempi di intervento;
- Modalità di svolgimento del controllo: ispezioni della cartellonistica di postazione, controllo sul sistema informatico;
 - standard sui tempi di svolgimento: per le richieste programmate rispondenza al crono programma proposto dalla ditta, per e richieste in urgenza vd. art. 9;
 - chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: la ditta tramite aggiornamento della cartellonistica e del sistema informatico,

- tempi ed intervalli temporali di verifica: mensile o a seguito di richiesta non programmata..
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- Modalità di svolgimento del controllo: controllo sul sistema informatico
 - standard di reportistica richiesti: vd. art. 10
 - chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle: la ditta tramite supporto informatico
 - quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi: n. e localizzazione delle postazioni, schede operative degli interventi effettuati
 - tempi ed intervalli temporali di verifica:








Gli esiti del controllo debbono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Amministrazione Contraente che ha aderito alla Convenzione dovrà trasmettere al RUP certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.

ART. 9 - PENALITÀ

Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

-  Incompleto trattamento delle postazioni da controllare / riattivare in ogni presidio struttura
-  Ritardo o mancata esecuzione di monitoraggi o trattamenti routinari
-  Ritardo o mancata esecuzione di ispezioni e trattamenti richiesti con urgenza dall'Azienda Sanitaria
-  Mancato rilascio di documentazione relativa ai lavori eseguiti in ciascuna struttura o presidio
-  Mancata/inadeguata segnalazione con apposita cartellonistica della presenza di esche e/o di attività di disinfestazione
-  Utilizzo di prodotti chimici diversi da quelli previsti nel progetto tecnico
-  Mancata partecipazione al Gruppo Tecnico Integrato

Le amministrazioni contraenti procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate in 3 livelli di gravità: gravità bassa, media o alta, applicando le relative penali e precisamente:

Grado delle penalità	Importi delle penali
BASSA	€ 200,00
MEDIA	€ 400,00
ALTA	€ 1.000,00